



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Verona



**OGGETTO: affidamento mediante procedura negoziata del “Servizio per la somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di anni 2 (due)” CIG Z52243137C – Chiarimenti**

*Artt. 8 - 9 - 15*

*Chiediamo che le penali non vengano decurtate dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro ma dalla cauzione definitiva accesa per tale scopo;*

Il Codice dei contratti pubblici (art. 103) ha riconosciuto alla cauzione definitiva la sol  
funzione del risarcimento degli oneri del mancato o inesatto adempimento, e quindi la sol  
funzione di coprire tutte le responsabilità patrimoniali dell'appaltatore che non adempia le  
obbligazioni assunte con il contratto di appalto verso la stazione appaltante.

Questa funzione assoluta è riconosciuta anche da ANAC nella determinazione 28 aprile 2004, n. 7, laddove testualmente dice “ la cauzione deve essere presentata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; garantisce, dunque, l’adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in contratto ....”.

Si conferma, pertanto, che l’importo della penale verrà trattenuto dalla fattura relativa al servizio.

*Art. 9*

*In relazione alle sostituzioni segnaliamo che, se effettuate fuori dal periodo di prova (art 33 CCNL Agenzie per il lavoro), avverranno per giusta causa (ART 45 ccnl) o a seguito dell’instaurarsi del procedimento disciplinare (ART 52 CCNL ). Chiediamo conferma.*

Si conferma che le sostituzioni potranno essere richieste per giusta causa o a seguito dell’instaurarsi del procedimento disciplinare.

*Art. 11*

*L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utente, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 dove : il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato*

*comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva. Tali verifiche, pertanto, devono essere posta in essere dall'ODCEC nel rispetto della normativa vigente (cfr art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro);*

In merito a questo si ribadisce ciò che è previsto da capitolato e dalla normativa vigente. Pertanto la sorveglianza sanitaria obbligatoria, finalizzata all'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, è a carico dell'impresa utilizzatrice, mentre il somministratore dovrà fornire lavoratori individuati sulla base del criterio della idoneità (professionale) a svolgere determinate mansioni ovvero lavoratori che siano professionalmente capaci a svolgere "mansioni alle quali saranno adibiti" corrispondenti ad un determinato "inquadramento".

#### *Art. 17*

*La responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15 poiché il personale svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, pertanto nessuna manleva potrà operare l'AGENZIA; riteniamo inoltre che l'aggiudicatario debba rispondere esclusivamente per fatti accertati e ad essa imputabili;*

Sulla base delle disposizioni di legge (art. 26 del D.Lgs. 276/2003 ) e della circolare n. 9/2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica "è esclusa la possibilità di richiedere in capo all'agenzia di somministrazione, la stipula di polizze assicurative per danni arrecati a terzi ". Tuttavia la copertura assicurativa richiesta da questa stazione appaltante all'agenzia di somministrazione riguarda i danni a persone e cose, facenti capo all'utilizzatore ODCEC, che il lavoratore somministrato possa provocare durante lo svolgimento del servizio di somministrazione, in virtù del contratto di somministrazione che si andrà a stipulare tra la stazione appaltante - ODCEC e l'agenzia di somministrazione. Si ricorda a questo proposito che i lavoratori somministrati sono dipendenti dell'agenzia di somministrazione.

Resta ferma "la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, nei confronti del quale l'amministrazione può comunque esercitare l'azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile".

#### *Art. 18*

*In caso di risoluzione per cause non imputabili all'Agenzia o ai lavoratori, chiediamo che vengano fatti salvi gli impegni assunti con gli stessi, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto alla retribuzione (art 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e dell'obbligo di rimborso da parte dell'utilizzatore (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);*

In merito a questo si ribadisce ciò che è previsto da capitolato e dalla normativa vigente.

#### *Art. 19*

*Ci preme segnalare che Gi Group SpA, nell'ambito della fornitura del servizio di somministrazione, non tratta dati di cui L'ODCEC è titolare. Infatti, la stessa è Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici. I soli dati che ci vengono da Voi conferiti sono quelli strettamente funzionali all'instaurazione ed alla gestione amministrativa e operativa del rapporto di cui la scrivente diventa titolare.*



  
Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Verona

*Inoltre, nella somministrazione, l'utilizzatrice fornisce direttamente ai lavoratori somministrati, nell'ambito dei propri poteri di direzione e controllo, ogni necessaria indicazione in merito alle proprie procedure interne da seguire per quanto attiene il trattamento dei dati, l'utilizzo delle password e degli strumenti informatici, nonché riguardo ai vincoli di riservatezza sulle informazioni di cui i lavoratori possono venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività professionale. Sarà pertanto l'azienda utilizzatrice, in qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, punto 7, Regolamento UE 2016/679, a rispondere dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che ineriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione.*

In merito a questo si precisa che nell'art. 19 si menziona il "servizio" di somministrazione e non la prestazione lavorativa del "lavoratore somministrato".

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Federico Cimolini